

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Numero 8 del 19-02-2010

Oggetto: *CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FORCOLA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL CORRIDOIO ECOLOGICO VAL FABILO - VAL MASINO"*

L'anno **duemiladieci** il giorno **diciannove** del mese di **febbraio** alle ore **17.00**, nella Sede del Parco, previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi.

Risultano:

WALTER RASCHETTI	PRESIDENTE	P
NATALE CONTINI	CONSIGLIERE	P
ALBERTINO DEL NERO	CONSIGLIERE	P
PIERGIORGIO GUSMEROLI	CONSIGLIERE	A
AZIO MOSCHETTI	CONSIGLIERE	A
CLAUDIO PIATTI	CONSIGLIERE	A
GIULIO SPEZIALE	CONSIGLIERE	P
LORENZO TARABINI	CONSIGLIERE	P
ANDREA PIRONDINI	CONSIGLIERE	P

PRESENTI...: **6**

ASSENTI.....: **3**

Assume la presidenza il sig. **WALTER RASCHETTI**, Presidente del Consorzio.

Assiste, con funzione di segretario, il sig. **CLAUDIO LA RAGIONE**, Direttore del Consorzio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Oggetto: *CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FORCOLA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL CORRIDOIO ECOLOGICO VAL FABILOLO - VAL MASINO"*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RILEVATO che la Regione Lombardia ha previsto la realizzazione di un programma di interventi denominati "Dai parchi alla rete ecologica regionale" da attuare mediante progetti finalizzati alla realizzazione o al miglioramento ambientale di corridoi ecologici necessari a garantire la connettività tra habitat, popolazioni animali e vegetali;

PRESO ATTO che questo Ente, in qualità di soggetto beneficiario, è stato invitato a presentare la propria proposta progettuale;

CONSIDERATO che il Parco ha proposto un "intervento di miglioramento e riqualificazione ambientale del corridoio ecologico Val Fabiolo – Val Masino", nel territorio del comune di Forcola, preventivando una spesa di € 490.000,00 da ripartirsi in due lotti di intervento (rispettivamente di € 250.000,00 e 240.000,00);

RILEVATO che la Regione Lombardia ha approvato la proposta progettuale, e avendo realizzato un'economia rispetto alla disponibilità finanziaria stanziata per i vari progetti, ha ritenuto di ripartire tali risorse agli enti che hanno presentato progetti unitari con importo superiore rispetto alla quota di finanziamento inizialmente prevista in € 250.000,00, destinando a questo ente l'importo complessivo di € 374.000,00;

RICHIAMATO l'articolo 130, comma 6, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) che prevede «in particolare, per la progettazione esecutiva e di dettaglio, nonché per gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione generale del parco (...), il consorzio opera mediante delega alle comunità montane e, in subordine, ai comuni, sulla base di apposite convenzioni.»;

STABILITE, d'intesa con il Comune di Forcola sul cui territorio ricade l'iniziativa in oggetto, le azioni ed i progetti che compongono l'intervento ed i relativi stanziamenti di spesa, rimodulati in relazione all'importo dell'ulteriore finanziamento ottenuto;

RITENUTO di sottoscrivere una Convenzione con il Comune di Forcola per la progettazione e la realizzazione dell'intervento di miglioramento e riqualificazione ambientale del corridoio ecologico Val Fabiolo - Val Masino, che stabilisca il riparto tra Parco e Comune delle attribuzioni di competenze, responsabilità e risorse finanziarie, per l'attuazione delle singole azioni e delle relative fasi operative;

ESAMINATA la bozza di convenzione tra il Parco delle Orobie Valtellinesi e il Comune di Forcola, che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

delibera

1. di approvare la bozza di convenzione tra il Parco delle Orobie Valtellinesi e il Comune di Forcola, che si compone di 14 articoli e che, allegata alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di rimettere al presidente del Consorzio la sottoscrizione del suddetto atto;

3. di rimettere al direttore l'assunzione degli atti attuativi della convenzione.

SUCCESSIVAMENTE,

CON voti unanimi espressi nei modi di legge;

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della vigente normativa.

CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI
MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL CORRIDOIO ECOLOGICO VAL
FABIOLO - VAL MASINO

TRA il CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI (di seguito indicato per brevità con Parco), con sede legale in Via Totti, 30/C (C.F. 93008640141 e Partita IVA 00833190143), rappresentata dal Presidente, sig. WALTER RASCHETTI, autorizzato ad intervenire nel presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del _____ n. ____

Il COMUNE DI FORCOLA (di seguito indicato per brevità con Ente attuatore) rappresentato nella persona del Sindaco _____ Domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, posta in _____, in Via _____ (C.F. _____)

PREMESSO CHE:

- la Regione Lombardia ha approvato con d.g.r. n. 10415 del 28/10/09 il progetto: "interventi per il potenziamento del sistema regionale delle aree protette: attuazione del progetto "Dai parchi alla rete ecologica regionale", del "Programma di interventi di investimento nel patrimonio forestale regionale ricadente in aree protette" e contributo per l'attuazione del Progetto speciale "Circuito abbazie";
- la Regione Lombardia ha assegnato al Parco delle Orobie Valtellinesi un contributo per l'attuazione del progetto "Intervento di miglioramento e riqualificazione ambientale del corridoio ecologico Val Fabiolo - Val Masino" così come stabilito nel decreto dirigenziale n° 13779 del 11/12/09;

L'anno 2010, il giorno _____ del mese di _____, il Parco e l'Ente attuatore convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO

Oggetto della presente convenzione è la progettazione e la realizzazione di INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL CORRIDOIO ECOLOGICO VAL FABIOLO - VAL MASINO in Comune di Forcola dell'importo di € 374.000,00 approvato con decreto dirigenziale n° 13779 del 11/12/09 nonché la tempistica di esecuzione dell'intervento e le modalità di trasferimento dei fondi.

Le parti s'impegnano, per quanto di propria competenza, a dare corso a tutte le attività disciplinate dalla presente Convenzione al fine di conseguire l'obiettivo di realizzare l'intervento.

Art. 2 - ACCETTAZIONE DEL RUOLO

Il COMUNE DI FORCOLA accetta il ruolo di Ente attuatore e diventa responsabile dell'attuazione delle azioni e dei progetti di seguito specificati, delle loro fasi attuative nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, ivi compresi gli adempimenti

connessi all'Osservatorio dei lavori pubblici. Il Parco rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dall'Ente attuatore in ordine alla realizzazione dell'intervento e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico dell'Ente attuatore.

Art. 3 - QUADRO DELLE AZIONI ED IMPORTI DEL FINANZIAMENTO

Nella seguente tabella sono ripartite le azioni o progetti che costituiscono l'intervento con evidenziate le fasi attribuite all'Ente attuatore ed il relativo importo del finanziamento che sarà liquidato allo stesso (al lordo degli oneri fiscali e contributivi) ed escluse le spese tecniche di cui al successivo articolo

N. AZIONE	Incarico di progettazione e direzione lavori	appalto	TOTALE LAVORI (IVA compresa)	spese tecniche (Max)
AZIONE 1 Attivazione interventi previsti dal PAF del comune di Forcola (ripristino habitat tetraonidi e miglioramenti ambientali)	Parco	Ente attuatore	€ 90.000,00	€ -
AZIONE 2 Ripristino coltivazioni agricole	Parco	Ente attuatore	€ 20.000,00	€ -
AZIONE 3 Recupero castagneti da frutto e miglioramento cedui di castagno	Parco	Ente attuatore	€ 65.000,00	€ -
AZIONE 4 Recupero di praterie secondarie in loc. Bores	Ente attuatore	Ente attuatore	€ 84.000,00	€ 10.800,00
AZIONE 5 Recupero di praterie secondarie in loc. Pradel	Ente attuatore	Ente attuatore	€ 50.000,00	€ 6.000,00
Valutazione Incidenza delle azioni dalla 1 alla 5	Ente attuatore	-	€ -	€ 3.000,00
TOTALI			€ 309.000,00	€ 19.800,00
TOTALE INTERVENTO				€ 328.800,00

Art. 4 - OBBLIGHI DELL'ENTE ATTUATORE

L'Ente attuatore si impegna a realizzare le attività previste nella presente convenzione e, se presenti, nelle Procedure attuative che concorrono alla esecuzione degli interventi ad esso attribuiti, nei tempi di attuazione stabiliti all'art. 9 del presente atto. L'Ente attuatore, in qualità di stazione appaltante ai sensi del d.lgs. 2 maggio 2006, n. 163, dovrà provvedere a:

- nominare il Responsabile Unico del Procedimento;
- affidare la progettazione, la direzione dei lavori ed eventualmente il collaudo secondo la normativa vigente;
- inviare la progettazione preliminare al Parco, che dovrà dare parere nel merito al fine di passare alle successive fasi di progettazione;
- elaborare il progetto definitivo;
- convocare la Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 7, L.R. 1/2005;
- approvare il progetto esecutivo con proprio provvedimento e trasmetterlo al Referente del Parco;
- provvedere all'affidamento dei lavori secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici;
- informare il Referente del Parco su eventuali varianti disposte ai sensi dell'art. 132, comma 3, del d.lgs. 163/06 (inferiori al 5% dell'importo contrattuale);
- richiedere l'assenso del Referente del Parco per eventuali perizie di variante e suppletive nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lett. a), b), e), e d), del d.lgs. 163/06 (superiori al 5% dell'importo contrattuale), allegando le relazioni di cui all'art. 134, commi 7 e 8, del d.p.r. 544/99;
- provvedere al collaudo o al certificato di Regolare Esecuzione dei lavori ed alla sua approvazione;
- inserire i dati di monitoraggio finanziario e le opere eseguite nel sistema informativo regionale Opere Difesa del Suolo (ODS);

L'Ente attuatore dovrà inoltre, per gli interventi in aree di dissesto, come perimetrare dal Piano di Assetto Idrogeologico, provvedere ad integrare gli elaborati del progetto definitivo con uno specifico allegato che valuti l'efficacia dell'intervento ai fini dell'eventuale proposta di ridefinizione delle aree stesse.

L'ente attuatore si impegna a mettere a disposizione le aree di proprietà comunale per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto e a mediare e coordinare l'acquisizione delle disponibilità dei terreni privati o di proprietà di terzi necessari ai fini della realizzazione dell'intervento.

Art. 5 - COORDINAMENTO GENERALE E REFERENTI DEL PARCO

Il Parco mantiene il ruolo di ente coordinatore dell'intervento generale, anche nei rapporti con la Regione.

Il Parco, nella persona del direttore, assolverà alla funzione di Referente ricevendo la

documentazione prescritta, curando l'istruttoria del progetto e delle eventuali varianti, partecipando alle Conferenze dei Servizi, emettendo i provvedimenti di competenza relativi al progetto ed alla erogazione del finanziamento. Il direttore del Parco potrà delegare, parzialmente o totalmente, le funzioni di referente alla responsabile dell'area tecnica del Parco, dandone comunicazione all'Ente attuatore.

Art. 6 - SUPPORTO DEL PARCO

Il Parco mette a disposizione i diversi dati territoriali e tecnici utili nella fase di progettazione e di attuazione, in proprio possesso, ed eventuali studi specifici disponibili in consultazione presso gli Uffici del Parco. Il Referente è a disposizione dell'Ente attuatore in fase di progettazione per i chiarimenti e le precisazioni del caso ed eserciterà l'attività di coordinamento e di controllo sugli interventi realizzati.

Art. 7 - SPESE TECNICHE

All'Ente attuatore è riconosciuto, per le attività relative al processo realizzativo dell'opera (spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e collaudo - compresi IVA e oneri previdenziali, attività tecnica relativa alla redazione delle pratiche espropriative, incentivi art. 92, comma 5, d.lgs. 163/06) una percentuale non superiore al 12% dell'importo del finanziamento. Qualora tale percentuale dovesse essere stimata in misura superiore, il Responsabile del procedimento allega al progetto preliminare una motivata relazione in ordine ai presupposti che comportano tale maggiore spesa. L'assenso del Referente del Parco sul progetto preliminare comporta in particolare l'accettazione del quadro economico. Qualora il supero della suddetta percentuale avvenga in corso d'opera (esempio spese tecniche per perizia di variante) la relazione del responsabile del procedimento dovrà essere allegata alla rendicontazione finale. L'importo relativo a sondaggi e ad indagini e prospezioni geognostiche dovrà essere esposto in specifica voce del quadro economico del progetto, a condizione che tali attività siano svolte mediante Impresa specializzata.

Per quanto attiene alla suddivisione dell'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, d. lgs 163/06 (ex art. 18 L. 109/94), il RUP farà riferimento a quanto disposto dal punto 3 della d.g.r. 7 giugno 2002 n. 7/9331.

Art. 8 - EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento sarà erogato, in relazione alle liquidazioni effettuate dalla Regione Lombardia al Parco, che avverranno con le seguenti modalità:

- 50% del contributo assegnato alla presentazione di tutti i certificati di inizio lavori per ogni singola azione;
- saldo del contributo assegnato in seguito alla presentazione del certificato di regolare esecuzione.

Il Parco erogherà le somme predette dopo averle incassate dalla Regione.

Art. 9 - TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Per la progettazione e la realizzazione delle azioni o progetti ad esso attribuiti l'Ente attuatore dovrà rispettare la seguente modulazione delle attività:

1. consegna dei progetti definitivi entro il 10 aprile 2010;
2. inizio lavori entro il 1 settembre 2010;
3. fine lavori entro il 31 ottobre 2011;
4. consegna della contabilità finale entro il 30 novembre 2011.

L'Ente attuatore pianificherà con particolare attenzione il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento con particolare riferimento alle fasi di avviamento, progettazione, approvazione, appalto ed esecuzione dell'intervento, imponendo al Progettista ed all'Impresa esecutrice tempi ben definiti, che dovranno realisticamente tener conto di eventuali vincoli temporali e dell'andamento stagionale sfavorevole, al fine di consentire il pieno rispetto dei termini sopra riportati.

Il Responsabile del procedimento verificherà periodicamente l'avanzamento dell'intervento stesso, il rispetto della modulazione dei tempi di cui sopra e del crono programma e segnalerà con sollecitudine al Referente del Parco, motivandolo, ogni scostamento dal crono programma ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la relativa proposta delle azioni correttive.

Art. 10 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

In caso di inerzia dell'Ente attuatore o di mancato rispetto dei sopraccitati punti 1 e 2 dell'art. 9, senza adeguata e tempestiva motivazione, il Parco provvedere a diffidare l'Ente attuatore ad adempiere, entro 30 giorni, alle attività programmate indicate al precedente articolo. In caso di mancato adempimento, il Parco provvedere alla risoluzione della convenzione e, contestualmente, alla revoca del finanziamento con recupero delle somme erogate con il primo acconto, salvo quelle riguardanti prestazioni eventualmente già eseguite. Allo stesso modo, si provvedere, dopo diffida, alla risoluzione della convenzione e alla revoca del finanziamento non ancora erogato nei casi di:

- mancato rispetto dei punti 3 e 4 dell'art. 8, senza adeguata e tempestiva motivazione;
- modifiche apportate ai progetti, nei tre livelli di definizione, successive all'esame del Referente del Parco;
- esecuzione di opere in variante (superiori al 5% dell'importo contrattuale), senza la preventiva autorizzazione del Referente del Parco.

Art. 11 - DURATA

La presente convenzione ha durata, a decorrere dalla sottoscrizione delle parti contraenti, fino alla liquidazione e approvazione dello stato finale degli interventi da parte delle Regione Lombardia, salvo eventuale risoluzione della stessa, di cui all'art. 10, o necessità di proroga. Qualora una delle parti intendesse recedere dalla presente convenzione, dovrà darne comunicazione scritta all'altra almeno novanta giorni prima della data di rescissione a mezzo

raccomandata A.R.

Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali dovrà essere effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle finalità istituzionali oggetto della presente convenzione e in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

In particolare, qualora l'esecuzione delle attività convenzionali dovesse comportare, da parte dell'Ente attuatore, il trattamento di dati personali di cui il Parco è titolare, è sin d'ora da intendersi che la stessa è a tal fine nominata dal Parco "responsabile" del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, e. 1, lett. g) e 29 del D.Lgs. n. 196/2003.

In tale ipotesi, l'Ente attuatore sarà tenuto ad osservare le istruzioni impartite dalla Regione con d.s.g. 23 maggio 2006, n. 5709 di cui si consegna copia.

Nell'eventualità, infine, in cui l'Ente attuatore, intendesse affidare a terzi il trattamento di dati personali di titolarità del Parco, la legittimità dell'effettuazione del trattamento ad opera di costoro sarà da intendersi subordinata alla comunicazione, da parte dell'Ente attuatore, al Parco, nella persona del dirigente regionale sottoscrittore della presente convenzione, dei dati identificativi dei terzi nonché alla nomina di questi ultimi - con atto del dirigente regionale di cui sopra - quali soggetti "responsabili" del trattamento dei dati, a cui verrà a loro volta consegnata copia del menzionato d.s.g. 23 maggio 2006, n. 5709.

Art. 13 - CONTROVERSIE

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile.

Art. 14 - SPESE ED ONERI FISCALI

La presente convenzione è redatta in triplice copia, delle quali una viene conservata presso il Parco, una presso l'Ente attuatore e la terza a valere per la eventuale registrazione, le cui spese sono a carico dell'Ente che ne richiede l'uso. Eventuali oneri fiscali inerenti alle operazioni di cui alla presente convenzione saranno a carico dell'Ente attuatore.

Sondrio, _____

Presidente del Consorzio

Parco delle Orobie Valtellinesi

Il Sindaco del Comune di Forcola

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Oggetto: *CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FORCOLA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL CORRIDOIO ECOLOGICO VAL FABILOLO - VAL MASINO"*

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs.vo n. 267/2000

A T T E S T A

la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto

il responsabile finanziario

f.to Claudio La Ragione

Ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la *REGOLARITA' TECNICA* esprime *PARERE FAVOREVOLE*

il responsabile

f.to Claudio La Ragione

deliberazione n. ____ 8 _____

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to WALTER RASCHETTI

IL DIRETTORE

F.to CLAUDIO LA RAGIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi dal giorno _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Sondrio,

L'INCARICATO
(f.to *Miranda Donghi*)

IL DIRETTORE
(f.to *Claudio La Ragione*)

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL DIRETTORE
(CLAUDIO LA RAGIONE)
